



Comune di Borghetto di Borbera

Provincia di Alessandria

Piazza Europa 13 – Cap 15060 – Tel 0143 69101 – Fax 0143 697298

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dalla applicazione dei seguenti tributi:
 - a) Imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) Imposta comunale sugli immobili;
 - d) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - e) Canoni raccolta e depurazione acque;
 - f) Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche;
2. Le entrate comunali sono costituite da:
 - a) Rendite patrimoniali ed assimilate e relativi accessori;
 - b) Proventi di servizi pubblici;
 - c) Corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - d) Canoni d'uso;
 - e) Qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per la gestione di ogni singola entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento uniformato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consigliare di adozione, il Regolamento segue l'iter formale previsto dalla normativa comunale, anche in relazione alle esigenze di pubblicazione previste dalla normativa nazionale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma. 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera di giunta entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità e dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico dello stesso ed, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera di giunta entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera di giunta entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
4. Con deliberazioni consiliari vengono disciplinate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dei tributi. In caso di previsione di agevolazioni, riduzioni o esenzioni da parte di leggi successive, le stesse possono essere applicate solo previa modifica con deliberazione consigliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. La forma di gestione ordinaria è la gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali. Il Consiglio Comunale annualmente può determinare, entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione, la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 dovranno tenere conto della relazione del responsabile del servizio finanziario con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato nelle forme di legge
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

- 1. E' responsabile delle singole entrate del Comune il responsabile del servizio all'uopo individuato dagli organi previsti dalla normativa di legge o di regolamento.
- 2. Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
- 3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse; in tal caso il responsabile del servizio vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 7

Attività di verifica e di controllo

- 1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
- 3. In particolare, il responsabile del servizio deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
- 4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il responsabile quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio.
- 5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano risorse ed obiettivi, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
- 6. Le attività di riscontro e controllo possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti nell'art. 52 del D.Lgs.n.446/97.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

- 1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
- 2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
- 3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta

individuazione del debito, e deve avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal Regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dai regolamenti specifici del tributo. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento con spese a carico del soggetto inadempiente.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei responsabili all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento con spese a carico del soggetto inadempiente.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie e non tributarie sono graduate o in apposito atto regolamentare o consiliare. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dalla legge vigente.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile del servizio responsabile per ogni singolo tributo..

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il responsabile del servizio del servizio o il concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

4. Nelle controversie giudiziarie, sia che la rappresentanza del Comune venga affidata al responsabile del servizio del tributo, sia che venga affidata a professionista abilitato, la decisione dell'intervento è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del comune.

2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali possono, in via sussidiaria ed integrativa delle prescrizioni di cui al presente regolamento, singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione.

3. In via generale, ferme restando a titolo prevalente le modalità diverse eventualmente previste da leggi, da specifici regolamenti o dalla deliberazione annuale di cui all'art. 5 comma 1, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento nei c.c.p. intestato al Comune – Servizio di Tesoreria – o per specifiche entrate, se esistenti;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite Istituti bancari e creditizi a favore della Tesoreria Comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che, qualora risulti scoperto o comunque non pagabile, il

versamento si considera omesso ai sensi dell'art.24 – comma 39 – della L.449/97. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quello della stanza di compensazione :

- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere Comunale; la convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, quando la gestione è svolta interamente in proprio dal comune o affidata, sia pure parzialmente a terzi ex art.52 D.Lgs.446/97 o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, quando la riscossione è affidata al concessionario della riscossione.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile del servizio giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.

3. E' attribuita al responsabile del servizio o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al responsabile del servizio o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in un importo pari o inferiore a euro 5,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate comprensive di sanzioni e interessi.

Il responsabile del servizio curerà la tenuta di uno speciale elenco annuale, cartaceo o informatico, in cui verranno iscritte le partite tributarie relative ai recuperi abbandonati a sensi del presente regolamento.

Art. 14

Autotutela

1. Con provvedimento motivato il responsabile del servizio del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate comunali, in quanto compatibili, e secondo i dettami dell'apposito regolamento, le norme dettate con D. Lgs. 19/06/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della L. 27/12/1997, n. 449, art. 50.

Art. 16

Limiti di esenzione e rimborso

(Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta è inferiore al limite di € 12,00

Se gli importi dovuti sono superiori al limite di cui al comma 1 il versamento dovrà essere effettuato per l'intero ammontare.

Limiti di esenzione e rimborso – interessi

La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso di ogni tributo comunale è determinato in misura pari allo 0,01%) Articolo modificato dalla deliberazione consiliare n. 8 del 31/03/2007e modificato dalla deliberazione consiliare n. 13 del 31/03/2008

Art. 17

Norme transitorie

Per l'anno tributario 2005, la forma di gestione delle entrate è quella di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente regolamento

Sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le presenti prescrizioni.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di statuto.